

postaprevidenzavalore

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE

Documento sul Regime Fiscale

Mod. 255/DF - ed. Marzo 2025

Posteitaliane

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Per informazioni:

 **800.316.181**

@ **infoclienti@postevita.it (per gli Aderenti)**
infoprevidenza@postevita.it (per le Aziende)

INDICE

Documento sul Regime Fiscale

Art. 1	Regime fiscale del Piano Individuale Pensionistico	2
Art. 2	Regime fiscale dei contributi	2
Art. 3	Regime fiscale applicabile ai premi di risultato - Welfare da conversione volontaria	2
Art. 4	Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica	3
Art. 4.1	Prestazione maturata dal 1° gennaio 2007.....	3
Art. 4.2	Prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006	3
Art. 4.3	Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000	4
Art. 4.4	Regime applicabile ai “vecchi iscritti”	4
Art. 5	Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).....	4
Art. 6	Trasferimento della posizione	4

POSTAPREVIDENZA VALORE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo a premio ricorrente (PIP)
La presente nota sintetica costituisce parte integrante della Nota Informativa di Postaprevidenza Valore

Art. 1 Regime fiscale del Piano Individuale Pensionistico

Il rendimento maturato annualmente nella fase di accumulo è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. L'imponibile di ciascun anno viene determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine dell'anno di riferimento ovvero alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei versamenti effettuati nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

L'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato ed equiparati, che concorrono alla formazione della base imponibile per il 62,50% del loro ammontare (così facendo, la parte di rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota del 12,50%).

Art. 2 Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno. Pertanto, ricorrendo le condizioni per l'incremento, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di Euro 7.746,86.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Per le anticipazioni erogate in relazione a montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2017, sulla quota del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Art. 3 Regime fiscale applicabile ai premi di risultato - welfare da conversione volontaria

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017) ha introdotto un regime fiscale agevolato per i premi di produttività aziendale destinati come contribuzione alla propria forma pensionistica

complementare. Nella fase di accumulo i contributi derivanti da premio di risultato sono infatti totalmente detassati anche se eccedenti il limite di Euro 5.164,57 euro. Tali somme, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, determinando quindi un doppio vantaggio fiscale, nella fase di accumulo della prestazione e durante l'erogazione della stessa.

Art. 4 Regime fiscale delle prestazioni alla data di accesso alla prestazione pensionistica

Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate in forma di capitale o in forma di rendita. In via generale, le prestazioni in forma di capitale sono erogabili nella misura massima del 50% del montante finale accumulato alla data di accesso alla prestazione. Tuttavia, nel caso in cui la rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti gli importi maturati prima del 31 dicembre 2000, quelli maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, e infine quelli maturati a partire dal 1° gennaio 2007, in quanto assoggettati a tassazione secondo i diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti. Per i riscatti parziali e le anticipazioni, che possono essere richiesti nelle ipotesi previste dal Regolamento di Postaprevidenza Valore e dalle Condizioni Generali di Contratto, le somme liquidate vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 4.1 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2007

Prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (capitale o rendita) sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di accumulo della prestazione, degli eventuali redditi esenti nonché dei contributi non dedotti comunicati dall'Aderente. L'imponibile sostanzialmente è composto dai contributi dedotti nel corso della durata del Piano e dall'eventuale TFR conferito. I contributi non dedotti non vengono assoggettati a tassazione.

Sulla parte imponibile della prestazione erogata in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota del 9% dopo 35 anni). Se la data di prima iscrizione ad una forma pensionistica complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Sui redditi di capitale rappresentati dai rendimenti delle rendite pensionistiche in corso di erogazione prodotti successivamente alla maturazione del diritto alla relativa percezione, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche con aliquota del 26%. L'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva viene ridotto in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di Stato ed equiparati, che concorrono alla formazione della base imponibile per il 48,08% del loro ammontare (così facendo, la parte di rendimento riferibile ad investimenti in titoli di Stato o equiparati viene assoggettata a tassazione con aliquota del 12,50%).

Anticipazioni

In generale le anticipazioni sono assoggettate a tassazione mediante una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tuttavia, in caso di anticipazione per spese sanitarie che riguardano l'aderente, il coniuge ed i figli, sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%).

Riscatti

In generale, sulle somme riscattate per morte, invalidità totale permanente o cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ovvero riscattate al 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%). Le eventuali somme riscattate per cause diverse da quelle sopra individuate sono assoggettate ad una ritenuta del 23%.

Art. 4.2 Prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Prestazioni al pensionamento in forma di capitale, riscatti e anticipazioni

In generale le prestazioni erogate in forma di capitale sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione separata, effettuata mediante l'applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, assumendo il

numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. La base imponibile è costituita dalla 4/4 prestazione maturata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di accumulo della prestazione e dei contributi eventualmente non dedotti.

Gli eventuali riscatti richiesti per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento (es. licenziamento, dimissioni) sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF.

Prestazioni al pensionamento in forma di rendita

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono tassate in via ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR eventualmente conferito.

Art. 4.3 Prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000

Prestazioni al pensionamento in forma di capitale, riscatti e anticipazioni

Per i lavoratori dipendenti, le prestazioni erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata mediante l'applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Trattamento di Fine Rapporto, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione.

La base imponibile è costituita dalla prestazione maturata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella fase di acculo della prestazione e dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua.

Per i lavoratori autonomi, i montanti maturati (al lordo dei rendimenti) sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%.

Prestazioni al pensionamento in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma periodica sono considerate reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria mediante applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Tali aliquote sono applicate su un ammontare imponibile determinato nella misura dell'87,50% dell'importo corrisposto.

Art. 4.4 Regime applicabile ai “vecchi iscritti”

I lavoratori dipendenti assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (cd. “vecchi iscritti ai vecchi fondi”), hanno la facoltà di richiedere l'intera prestazione maturata in forma di capitale. Sull'intera prestazione maturata (ivi compresa, dunque, anche la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007) si applica il regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006.

Tali soggetti possono tuttavia optare, limitatamente alle prestazioni riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, per il regime fiscale previsto dall'Art. 11 del D.lgs. 252/2005, ovvero per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%), con l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante.

Art. 5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'aderente ha la facoltà di richiedere in anticipo la prestazione maturata, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea secondo le modalità indicate nell'art. 10.1 delle Condizioni Generali di Contratto. La parte imponibile della rendita anticipata, per i diversi periodi di maturazione della prestazione accumulata, è assoggettata a tassazione mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella propria dichiarazione dei redditi, e assoggettando quindi la rendita temporanea a tassazione ordinaria IRPEF.

Art. 6 Trasferimento della posizione

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale, fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su postevita.it nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



Chiamaci

Poste Vita **800.316.181**

(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa, 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v.
• Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Posteitaliane